



Oggetto: Procedura di affidamento diretto art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per il servizio di licenza d'uso del software "ProxMox"

Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

Con la richiesta 40956 con la quale il Dr. Giuseppe Di Persio, responsabile del "CED" di istituto, segnala l'esigenza di procedere all'acquisto del software "Proxmox" (Ve e Backup) è il più diffuso software di gestione macchine virtuali e "Container". Il costo della licenza è legato al numero di CPU e dal n. dei server (in questo caso 3) e alla durata (per il momento 1 anno). La Società "RackOne srl" indicata è distributrice ufficiale del software e abilitata a tenere corsi di ogni livello su "ProxMox"

Con Nota Direttoriale n. 467 di cui al prot. n. 3602 del 22/11/2024 è stata nominato, ai sensi dell'art 15 del D.Lgs.vo 36/2023, Il **Dr. Emanuele Quintorio** quale **RUP** per l'espletamento della procedura di affidamento diretto in oggetto;

- L'oggetto principale della prestazione consiste nel servizio di noleggio software e che non è presente un oggetto secondario;
- Non si rinviene l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo in considerazione del valore economico dell'appalto e del luogo di esecuzione dello stesso;
- Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, che, alla data di adozione del presente provvedimento, **non sono attive** Convenzioni stipulate da Operatori Economici con la "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni" ("CONSIP") che prevedono e disciplinano l'affidamento della fornitura analoga a quella oggetto del presente provvedimento;
- L'azione amministrativa si basa sui principi di economicità intesa come ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione; dell'efficacia, determinata dal raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati, e quindi da intendersi come la qualità del



servizio reso; e dell'efficienza, data dal confronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;

- L'art. 3 dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 cita: "«affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- L'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs 36/2023 cita: "affidamento diretto dei servizi e forniture, [...], anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 D.lgvo 36/2023, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;
- l'art. 52 del D.Lgs 36/2023 cita "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
- L'art. 58 del d.lgs. 36/2023, si precisa che l'appalto, non è suddivisibile in lotti funzionali né quantitativi né qualitativi in virtù dell'importo complessivo e delle caratteristiche standardizzate ed omogenee dei prodotti richiesti. L'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- l'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 che cita "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.";



- l'art. 1 c. 450 della legge 296 del 2006 : “[...] le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”

A seguito delle disposizioni sopracitate, e tenuto conto che la ditta **“Rackone srl”** è regolarmente registrata nell'albo fornitori del Mepa su cui ha pubblicato il suo catalogo di licenze d'uso per il software in oggetto.

Tutto ciò premesso:

- Considerato che, non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché nelle ipotesi previste dal Codice Etico dell'INAF e Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INAF;
- Visto che il prezzo a listino di n. 3 licenze del software “Proxmox Ve” e n. 1 licenza “Proxmox Backup” hanno un costo complessivo di **€ 1.180,00 Iva esclusa**;
- Considerato la richiesta predetta, la copertura finanziaria dovrà gravare sui pertinenti capitoli di spesa dei fondi del bilancio INAF 2024:
 - **1.06.01 – Funzionamento**
- in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale, possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante che comunque non sarebbe risarcibile dal ridotto importo della cauzione definitiva eventualmente attivata, si ritiene opportuno di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola;

si propone pertanto

ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto alla ditta **“Rack One srl”** C.F. **04236900272** con sede in Via Calnova,119 – 30020 Noventa di Piave (VE), per un importo complessivo di **€ 1.439,60 Iva inclusa**.



Il Responsabile Unico del Progetto

(f.to digitalmente)